


MESSAGGIO MUNICIPALE N. 11-2024

Aggiornamento Regolamento Comunale del Comune di Muzzano

Commissione competente:

- Commissione della Gestione
- Commissione della Legislazione



Comune di
Muzzano



Messaggio municipale n. 11-2024

Aggiornamento Regolamento Comunale del Comune di Muzzano

Al Consiglio Comunale di Muzzano.
Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

sottoponiamo, per esame ed approvazione, l'aggiornamento del Regolamento Comunale del Comune di Muzzano approvato dal Consiglio Comunale il 14 dicembre 2009 e successive modifiche del 17-19 dicembre 2012, 24 settembre 2018 e 29 ottobre 2020 attualmente in vigore.

Di seguito viene riportata la proposta di modifiche e completamento con il relativo commento articolo per articolo.

Art. 10 Sessioni ordinarie

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
¹ Il Consiglio comunale si raduna due volte all'anno in sessione ordinaria.	¹ Invariato.
² La prima sessione si apre entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.	² La prima si tiene al più tardi entro il 30 giugno e si occupa in ogni caso del consuntivo dell'anno precedente.
³ La seconda si apre entro il 31 dicembre e si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.	³ Invariato.

Considerato che l'art. 33 LOC prevede che il messaggio sul consuntivo va trasmesso entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello dell'anno a cui si riferisce, la seduta del legislativo deve tenersi al più tardi entro il 30 giugno.

Indennità, onorari del corpo municipale e diarie

Tenuto conto del dispendio di tempo e della sempre maggiore complessità dei temi con cui sono confrontati i membri degli organi comunali, il Municipio ritiene giustificato proporre un adeguamento delle indennità, degli onorari e delle diarie che risultano invariate dal 2009 e meglio come illustrato qui di seguito.

Art. 24 Indennità (*Consiglio Comunale*)

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
Ai consiglieri che partecipano alle sedute del consiglio comunale e delle sue commissioni è riconosciuta un'indennità di Fr. 50.-- per seduta. Eventuali oneri sociali sono a carico del Comune.	Ai consiglieri che partecipano alle sedute del consiglio comunale e delle sue commissioni è riconosciuta un'indennità di Fr. 80.-- per seduta. Eventuali oneri sociali sono a carico del Comune.

L'incidenza finanziaria per le indennità ai membri del legislativo corrisponde a Fr. 6'000.00 per un totale preventivato per l'anno 2025 di Fr. 16'000.00.

Art. 55 Indennità (*commissioni e delegazioni*)

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
Ad ogni membro viene corrisposta una indennità di Fr. 50.-- per la partecipazione alle sedute delle commissioni o delegazioni.	Ad ogni membro viene corrisposta una indennità di Fr. 80.-- per la partecipazione alle sedute delle commissioni o delegazioni.

Valutando mediamente 4 incontri commissionali annui l'incidenza finanziaria corrisponde a Fr. 600.00.

Art. 63 Onorari del corpo municipale

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
I membri del Municipio percepiscono annualmente i seguenti onorari: Sindaco Fr. 5'000.-- annui; Vicesindaco Fr. 4'500.-- annui; Municipali Fr. 4'000.-- annui.	I membri del Municipio percepiscono annualmente i seguenti onorari: Sindaco Fr. 7'000.-- annui; Vicesindaco Fr. 6'000.-- annui; Municipali Fr. 5'000.-- annui.

L'incidenza finanziaria per gli onorari del corpo municipale corrisponde a Fr. 6'500.00.

Art. 64 Diarie

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
<p>¹Ai membri del Municipio sono corrisposte le seguenti diarie:</p> <p>a) per missioni autorizzate di mezza giornata (oltre 2 ore) Fr. 100.--</p> <p>b) per missioni autorizzate di una giornata (oltre 5 ore) Fr. 190.--</p> <p>²Nelle diarie è compresa l'indennità di seduta di cui all'art. 65.</p>	<p>¹Ai membri del Municipio sono corrisposte le seguenti diarie:</p> <p>a) per missioni autorizzate fino a 1 ora Fr. 50.--</p> <p>b) per missioni autorizzate da 1 a 4 ore Fr. 100.--</p> <p>c) per missioni autorizzate oltre 4 ore Fr. 200.--</p> <p>²Invariato.</p>

L'incidenza finanziaria per le diarie del corpo municipale corrisponde a Fr. 4'000.00.

Art. 65 Indennità di seduta

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
<p>Ad ogni municipale viene corrisposta un'indennità di Fr. 50.-- per la partecipazione alle sedute del Municipio, delle sue Commissioni e del Consiglio Comunale.</p>	<p>Ad ogni municipale, e in caso di chiamata ad ogni supplente, viene corrisposta un'indennità di Fr. 80.-- per la partecipazione alle sedute del Municipio, delle sue Commissioni e del Consiglio Comunale.</p>

Tenuto conto che nell'arco dell'anno mediamente si tengono 40 sedute municipali, l'incidenza finanziaria è valutata in Fr. 6'000.00.

Complessivamente le spese per onorari e indennità Sindaco e Municipali, comprensivo delle diarie, ammonta a ca. Fr. 17'000.00 in più rispetto a quanto preventivato per l'anno 2024.

Art. 32 Chiamata e funzione dei supplenti

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
<p>I supplenti sono convocati e partecipano ai lavori. Essi hanno il diritto di voto solo in caso di assenza di un membro titolare impedito del rispettivo gruppo.</p>	<p>I supplenti sono convocati e partecipano ai lavori soltanto in mancanza del quorum. Essi hanno il diritto di voto solo in caso di assenza di un membro titolare impedito del rispettivo gruppo.</p>

La chiamata dei supplenti, conformemente allo spirito e al senso dell'istituto della supplenza voluto dal legislatore, avviene solo in mancanza del numero legale di costituirsi e di deliberare da parte della commissione.

Non si vede la ragione di convocare i supplenti unitamente ai commissari anche se presente il numero legale per deliberare, poiché la presenza regolare dei supplenti potrebbe creare, all'occasione, conflitti e interferenze inopportune.

Art. 33 Commissione della gestione

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
<p>¹La commissione della gestione si pronuncia:</p> <p>a) sul preventivo;</p> <p>b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione del Consiglio comunale in virtù dell'art. 13 LOC quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione. In questo caso la Commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari;</p> <p>c) sul consuntivo, visto anche il rapporto dell'organo di controllo esterno.</p>	<p>¹Invariato.</p>
<p>²A tali scopi alla commissione della gestione è conferita la facoltà di esame degli atti dell'Amministrazione comunale, dei verbali e degli archivi, tenuto conto degli articoli 104 e 105 cfr. 2 LOC.</p>	<p>²Invariato</p>
<p>³La carica di membro della commissione della gestione è obbligatoria e l'allestimento del rapporto è regolato dagli articoli 174 e 175 LOC.</p>	<p>³La carica di membro della commissione della gestione è obbligatoria e l'allestimento del rapporto è regolato dagli articoli 181 e 184 LOC.</p>

Correzione del richiamo degli articoli della LOC.

Art. 34 Commissione della legislazione

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
<p>Riservato quanto disposto dall'art. 172 cpv. 3 let. b LOC, è compito della Commissione della legislazione segnatamente di:</p> <p>a) preavvisare le dimissioni sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;</p> <p>b) preavvisare le domande per la concessione dell'attinenza comunale;</p> <p>c) esaminare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti o statuti di consorzi o di altri enti; • in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica; 	<p>Riservato quanto disposto dall'art. 181 cpv. 3 let. b LOC, è compito della Commissione della legislazione segnatamente di:</p> <p>a) preavvisare le dimissioni sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;</p> <p>b) preavvisare le domande per la concessione dell'attinenza comunale;</p> <p>c) esaminare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti o statuti di consorzi o di altri enti; • in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica;

<p>d) preavvisare le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;</p> <p>e) istruire i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;</p> <p>f) esaminare le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nelle competenze di altre Commissioni;</p> <p>g) pronunciarsi sulle questioni di toponomastica.</p>	<p>d) preavvisare le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;</p> <p>e) istruire i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;</p> <p>f) esaminare le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nelle competenze di altre Commissioni;</p> <p>g) pronunciarsi sulle questioni di toponomastica.</p>
---	---

Correzione del richiamo degli articoli della LOC.

Art. 42 Convocazione delle sedute

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
<p>Il Municipio tiene di regola una seduta settimanale, in giorno ed ora da stabilirsi con risoluzione municipale.</p> <p>In casi straordinari viene convocato, a giudizio del Sindaco o di chi ne fa le veci, o dietro domanda di 1/3 dei suoi membri. In quest'ultimo caso, il Sindaco vi dà seguito entro 3 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 197 LOC.</p> <p>Le sedute hanno luogo nella Casa comunale; se ragioni speciali lo giustificano possono essere tenute eccezionalmente in altro locale che non sia un pubblico esercizio.</p>	<p>¹ Il Municipio tiene di regola una seduta settimanale, in giorno ed ora da stabilirsi con risoluzione municipale.</p> <p>² In casi straordinari viene convocato, a giudizio del Sindaco o di chi ne fa le veci, o dietro domanda di 1/3 dei suoi membri. In quest'ultimo caso, il Sindaco vi dà seguito entro 3 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 197 LOC.</p> <p>³ Le sedute hanno luogo nella Casa comunale; se ragioni speciali lo giustificano possono essere tenute eccezionalmente in altro locale che non sia un pubblico esercizio.</p> <p>⁴ Le sedute si tengono in presenza. Per giustificati motivi è data facoltà al Municipio di riunirsi virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di suoi membri in questa forma; in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione e inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.</p>

La regola rimane quella della tenuta delle sedute in presenza "fisica," l'esperienza degli ultimi anni con la pandemia da Covid-19, ha evidenziato il valore aggiunto di poter svolgere le sedute anche in videoconferenza per garantire la continuità dell'operatività dell'Esecutivo.

Art. 46 Spese non preventivate

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
Il Municipio può far spese correnti non preventivate, senza il consenso del Consiglio comunale, sino all'importo annuo complessivo di Fr. 15'000.--.	Il Municipio può far spese correnti non preventivate, senza il consenso del Consiglio comunale, sino all'importo annuo complessivo di Fr. 30'000.--.

Per agevolare l'operatività del Municipio si propone di aumentare a Fr. 30'000.00 l'importo annuo complessivo per l'effettuazione di nuove spese correnti non iscritte nel preventivo. Questo avvalendosi della facoltà di cui all'art. 5a del Regolamento di applicazione della legge organica comunale.

Art. 54 Delegati

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
¹ Il Municipio nomina inoltre: a) il delegato nella Commissione tutoria regionale; b) il delegato ed i supplenti per l'inventario obbligatorio al decesso; c) i delegati negli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza; ² Nelle funzioni di cui al cpv. 1 possono essere nominati dipendenti comunali.	¹ Il Municipio nomina inoltre: a) il delegato e il supplente in seno all'Autorità regionale di protezione 5; b) il delegato ed il supplente per l'inventario obbligatorio al decesso; c) i delegati negli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza; ² Invariato.

Correzione denominazione dell'Autorità regionale di protezione 5.

Art. 56 Dipendenti - funzioni e doveri di servizio

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
¹ I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune e delle Aziende municipalizzate sono disciplinati dal regolamento organico dei dipendenti (ROD). ² Sono riservate le norme della specifica legislazione cantonale per quanto riguarda i docenti dell'Istituto scolastico.	¹ I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune e delle Aziende municipalizzate sono disciplinati dal regolamento organico dei dipendenti (ROD). ² Invariato.

Con l'integrazione dell'Azienda acqua potabile nei conti comunali a partire dall'anno 2022, viene a cadere la distinzione tra i dipendenti del Comune e della AAP.

Art. 57 Altre funzioni

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
I dipendenti che ricoprono funzioni regolate dal diritto federale o cantonale, quali, segnatamente <ul style="list-style-type: none">• gerente dell'agenzia comunale per l'AVS;• delegato di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 54; svolgono in tali ambiti le mansioni loro assegnate dalle leggi federali e cantonali.	I dipendenti che ricoprono funzioni regolate dal diritto federale o cantonale, quali, segnatamente <ul style="list-style-type: none">• gerente dell'agenzia comunale per l'AVS;• delegato di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 54; svolgono in tali ambiti le mansioni loro assegnate dalle leggi federali e cantonali.

Correzione richiamo all'art. 54.

Art. 59 Il Perito

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
Il Municipio nomina ogni quadriennio, entro quattro mesi dalla sua elezione, un perito comunale ed un supplente.	Il Municipio nomina ogni quadriennio, entro quattro mesi dalla sua elezione, un perito e un perito supplente comunale degli immobili locativi ed un supplente.

Art. 60 Funzioni

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
Il perito esegue, su ordine del Municipio, delle autorità giudiziarie o su richiesta di privati, le stime dei beni mobili ed immobili e le valutazioni di danni o altri accertamenti e perizie.	Abrogato.

Art. 61 Supplenza

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
In caso di impedimento o di collisione d'interesse il perito è rimpiazzato dal supplente.	Abrogato.

Art. 62 Indennità di prestazione

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
Le indennità per le prestazioni sono stabilite dal Municipio di volta in volta.	Abrogato.

Le funzioni, le supplenze e le indennità del perito e del perito supplente comunale degli immobili locativi sono stabilite dalla legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto del 24 giugno 2010 e del relativo regolamento d'applicazione. Pertanto si ritiene opportuno aggiornare l'art. 59 e rispettivamente abrogare gli art. 60, 61 e 62 del ROC.

A complemento d'informazioni per quanto attiene la figura, il ruolo e il campo d'attività del perito comunale degli immobili locativi e del suo supplente, e relative procedure di intervento si rimanda alle indicazioni citate sul seguente link <https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/locazione/perito-e-perito-supplente-comunale-degli-immobili-locativi>.

Art. 99a Archivio di dati - generalità

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
...	<p>¹Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.</p> <p>²L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del Comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.</p> <p>³Il Comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.</p>

Art. 99b Applicativi per la gestione dei dati

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
...	<p>¹Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.</p> <p>²Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.</p>

In conformità alla circolare della Sezione degli enti locali, si rende necessario inserire nel ROC le basi legali “in un’ottica della protezione dei dati” degli archivi della documentazione, delle liste delle pendenze e dell’applicativo informatico per la gestione unificata delle banche dati previste dal diritto settoriale superiore.

L'obbligo della base legale è stabilito dall'art. 6 Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), entrato in vigore il 1. gennaio 2016.

Secondo il citato articolo le elaborazioni sistematiche di dati personali - vale a dire le elaborazioni che presentano regolarità o durata (art. 4 cpv. 4 LPDP), come quelle che avvengono tramite l'utilizzo di banche dati - richiedono una base legale. La stessa è tesa a garantire un fondamento democratico e la sicurezza giuridica quando lo Stato elabora dati in modo sistematico. L'obbligo della base legale si estende a tutti i soggetti della LPDP, quindi anche ai Comuni (art. 2 cpv. 2 LPDP).

Per banca dati s'intende una raccolta di dati personali predisposta o predisponibile per l'identificazione delle persone interessate (art. 4 cpv. 5 LPDP).

La base legale va stabilita a livello comunale per le cosiddette banche dati residuali dei Comuni, vale a dire per quelle che non sono già oggetto di disciplinamento specifico nel diritto settoriale superiore (quali ad esempio il registro degli abitanti o il catalogo elettorale).

Si tratta quindi in particolare delle banche dati per la gestione fisica delle pratiche comunali correnti (archivi degli incarti) nei vari settori, unitamente alle rispettive liste delle pendenze o della corrispondenza. A titolo d'esempio, si possono citare le banche dati (cartacee e/o elettroniche) delle pratiche correnti nel settore del controllo abitanti, nel settore edilizio, assistenziale, fiscale e le rispettive liste delle pendenze.

Aspetti procedurali e conclusioni

La procedura fissata dall'art. 75 LOC prevede che le modifiche del ROC approvate dal Consiglio comunale siano soggette non solo al diritto di ricorso ma anche al diritto di referendum. La pubblicazione all'albo deve avvenire per almeno un periodo di 45 giorni. Le nuove approvazioni sono soggette a ratifica del Consiglio di Stato (delega alla Sezione Enti Locali). La risoluzione governativa di approvazione viene pubblicata per ulteriori 30 giorni. Al termine di questo iter le modifiche del regolamento comunale entreranno in vigore.

Da ultimo il Municipio segnala che in ottemperanza dell'art. 186 cvp. 2 LOC l'approvazione dei Regolamenti e delle puntuali modifiche deve avvenire mediante voto sul complesso, il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.

Visto quanto sopra e restando a completa disposizione si chiede a questo lodevole Consiglio comunale, di voler


risolvere:

1. sono approvate le modifiche e i completamenti di cui agli articoli n. 10, 24, 32, 33, 34, 42, 46, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 99a e 99b del Regolamento comunale di Muzzano come illustrato nel presente messaggio.
2. Le modifiche e gli aggiornamenti, riservata l'approvazione dell'Autorità cantonale, entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO

La Sindaca:


Verena Hochstrasser



Il Segretario:


Maurizio Maccanelli